

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTRANGELI, BURANI PROCACCINI, CALLERI, CECCHI, CICU,
COLLI, FRAGALÀ, FUMAGALLI CARULLI, LATRONICO, LAVA-
GNINI, LUCCHESI, MASTRANGELO, MERLOTTI, MOLINARO,
PEZZELLA, PINTO, TESO**

Norme in materia di compensazioni industriali

Presentata il 14 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Gli scambi in compensazione compaiono nel commercio internazionale nelle transazioni tra Paesi industrializzati e Paesi ad economia pianificata prima, e fra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo poi.

Fra i Paesi industrializzati, le compensazioni esistono limitatamente al settore del commercio degli armamenti, unico settore largamente derogatorio rispetto al principio di libero scambio delle merci sancito dal Trattato di Roma a causa della loro strategicità e delle forti spinte nazionalistiche.

L'istituzione di programmi di compensazione correlati a contratti di armamento da parte del Ministero della difesa porterà finalmente l'Italia al livello degli altri Paesi industrializzati e permetterà al nostro Paese di bilanciare i flussi di valuta e di aumentare quantitativamente e qualitativamente la produzione industriale.

Questa strategia nazionale delle compensazioni sarà gestita da un'autorità amministrativa, l'Ufficio relazioni difesa industria, le cui responsabilità, capacità e competenze specifiche saranno determinanti sia per il suo intrinseco funzionamento che per la corretta applicazione della legge.

Vogliamo sottolineare che il ruolo dell'Ufficio relazioni difesa industria è quello di valutare, esclusivamente sulla base di competenze industriali, « l'equo ritorno » e l'effettiva realizzazione delle compensazioni. L'*output* dell'Ufficio relazioni difesa industria non è una decisione di acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro, ma di una graduatoria di opportunità industriali delle compensazioni, sulla quale sarà il Ministro della difesa a decidere.

La finalità perseguita con la presente proposta di legge è di mettere l'Amministrazione della difesa in grado di acquisire

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il meglio sul mercato degli armamenti, di ottenerne ricadute sul tessuto industriale nazionale e di cominciare a far entrare le compensazioni nelle strategie dei grandi gruppi industriali italiani dell'armamento e prepararli a conoscerne le tecniche e le pratiche perché siano capaci non solo di affrontarle, ma di farsene promotori, trasformando in questo modo la loro indesi-

derata necessità in un possibile vantaggio competitivo ed in uno strumento di *marketing*.

Per tutte le motivazioni che precedono, si raccomanda la rapida approvazione della proposta di legge in oggetto, di cui si sottolinea l'urgenza, determinata dalla necessità di allinearsi tempestivamente alle prassi dei maggiori Paesi industrializzati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni relative agli acquisti effettuati dal Ministero della difesa al fine di promuovere l'industria avanzata italiana ed il suo sviluppo tecnologico e commerciale con l'estero.

ART. 2.

(Obblighi di compensazione).

1. Il Ministro della difesa, nei bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi all'estero, prevede obblighi di compensazione quale parte integrante dell'offerta contrattuale ed il cui valore costituisce elemento essenziale di valutazione ai fini dell'assegnazione del contratto.

ART. 3.

(Ufficio relazioni difesa industria).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio relazioni difesa industria, nell'ambito dell'Ufficio coordinamento della produzione di materiale di armamento, al fine di minimizzare i costi.

2. L'Ufficio relazioni difesa industria è costituito da esperti del settore ed espleta le seguenti funzioni;

a) formula proposte di compensazione basate sulle caratteristiche dell'industria offerente e delle industrie nazionali che ne potrebbero beneficiare;

b) valuta i pacchetti di compensazioni facenti parte dell'offerta delle industrie partecipanti alle gare per forniture di armamento;

c) valuta le singole proposte di compensazione e la loro congruità contrattuale;

d) assiste le imprese nazionali ed estere per creare contatti e fornire informazioni con la finalità di ottimizzare le ricadute delle compensazioni;

e) coordina i Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero al fine di creare una camera di compensazione fra acquisti della Difesa e impegni delle industrie italiane di armamento verso mercati o Governi esteri;

g) verifica costantemente gli impegni assunti dall'industria fornitrice del Ministero della difesa per il periodo contrattuale.

ART. 4.

(Politica di applicazione delle compensazioni).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il *Presidente del Consiglio dei ministri*, con proprio decreto, emana direttive sull'applicazione delle compensazioni industriali secondo i seguenti criteri:

a) soglia minima di applicabilità pari a lire 5 miliardi;

b) tasso di compensazione richiesto in termini di valore aggiunto pari al 100 per cento del valore del contratto;

c) tipi di compensazioni richieste e loro definizione;

d) periodo di applicazione;

e) addizionalità delle compensazioni;

f) carattere compensatorio;

g) penali;

h) garanzia bancaria a copertura delle penali;

i) modalità di presentazione e criteri di valutazione delle compensazioni.

ART. 5.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'acquisto di beni e servizi, nonché sull'incidenza e sugli effetti di tali acquisti sulla bilancia commerciale italiana.

